INFORMATIVA FISCALE

SEAC

Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 154 – 26 MAGGIO 2015

SETTORE **IVA**

# BOCCIATO IL REVERSE CHARGE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

## RIFERIMENTI

- **Art. 17, comma 6, DPR n. 633/72**
- **Art. 1, commi 629 e 632, Legge n. 190/2014**

## IN SINTESI

*La Commissione UE ha recentemente comunicato al Consiglio UE il proprio parere negativo in merito all'estensione del reverse charge alle cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione, prevista dalla Finanziaria 2015.*

*Alla luce di tale diniego, al quale ora dovrà fare seguito il parere definitivo del Consiglio UE, sorge la questione dell'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nella stessa Finanziaria 2015, che prevede l'aumento delle accise sui carburanti per colmare l'"ammanco" finanziario determinato da detta bocciatura.*

SERVIZI COLLEGATI

Settimana Professionale

Schede Operative fisco

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto, al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell'IVA, il Legislatore con la Finanziaria 2015 ha previsto l'estensione dell'applicazione del reverse charge (inversione contabile) a settori considerati ad alto rischio, in applicazione delle possibili deroghe alle ordinarie modalità di assolvimento dell'IVA previste dall'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE in base al quale:

> *"il **Consiglio europeo** deliberando all'unanimità **su proposta della Commissione**, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di **evitare talune evasioni o elusioni fiscali**".*

In particolare, l'art.1, comma 629, lett. a) ha **implementato il comma 6 dell'art. 17**, DPR n. 633/72, introducendo **nuove fattispecie di applicazione del reverse charge**, come di seguito evidenziato.

| Art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 | Decorrenza | Operazioni interessate |
|---|---|---|
| lett. a-ter) | dall'**1.1.2015** (a regime) | Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative a edifici |
| lett. d-bis) | dall'**1.1.2015** al **31.12.2018** | Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva |
| lett. d-ter) | | Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica |
| lett. d-quater) | | Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72 |
| lett. d-quinquies) | **Previa autorizzazione UE** | Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari |

Mentre per le prestazioni di servizi relative agli edifici e per quelle che riguardano il settore energetico il reverse charge è applicabile alle **fatture emesse a decorrere dall'1.1.2015** (Informative SEAC 16.1.2015, n. 16 e 31.3.2015, n. 98), la nuova disposizione non è operativa per le cessioni di beni alla grande distribuzione in quanto subordinata alla relativa autorizzazione UE.

## IL PARERE NEGATIVO DELLA COMMISSIONE UE

Con una recente Nota la Commissione UE ha comunicato al Consiglio UE il proprio **parere negativo** in merito all'applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione di cui alla citata lett. d-quinquies).

In particolare, nella citata Nota, dopo aver evidenziato che:

- nelle analoghe occasioni la Commissione ha sempre adottato *un "**approccio cauto**, per **assicurare che le deroghe non vadano a minare l'operatività del sistema IVA generale**"* con la conseguente necessità che le stesse *"**siano limitate, necessarie e proporzionate**";*
- *"ogni deroga al sistema del pagamento frazionato non può … essere che una **misura d'emergenza** e **ultima ratio in casi provati di frodi** e deve offrire le garanzie sulla necessità ed eccezionalità della deroga, la durata della misura e la natura dei prodotti"*;
- il reverse charge non deve essere utilizzato in maniera sistematica per mascherare la sorveglianza inadeguata delle autorità fiscali di uno Stato;

il parere negativo alla richiesta dell'Italia è giustificato sostanzialmente dal fatto che la Commissione:

**RIPRODUZIONE VIETATA**

> *"ha motivo di **dubitare che un'applicazione indistinta e globale del «reverse charge» a un alto numero di prodotti**, in questo caso destinati essenzialmente al consumo finale **potrebbe essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395** della direttiva sull'IVA ...* [La Commissione] *ha seri dubbi che la misura avrebbe l'impatto positivo che si aspettano le autorità italiane".*

Secondo la Commissione, infatti:

- non ci sono prove sufficienti a dimostrare che detto provvedimento contribuirebbe a combattere le frodi IVA in quanto efficace solo per le c.d. "frodi carosello" e non per le altre fattispecie di evasione IVA;
- tale misura potrebbe determinare lo spostamento dei comportamenti illeciti verso il commercio al dettaglio ovvero verso altri Stati UE;
- non è stato altresì dimostrato che per le cessioni dei beni in questione è impossibile attuare un controllo con i "mezzi convenzionali".

NB **Manca** ancora all'appello l'**autorizzazione UE** al nuovo metodo dello **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 introdotto, a decorrere dall'1.1.2015, dalla Finanziaria 2015.

## L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La stessa Finanziaria 2015 (art. 1, comma 632) prevede che in caso di "bocciatura" della misura in esame con Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **da adottare entro il 30.6.2015** è disposto un aumento delle accise sui carburanti.

Alla luce del parere negativo della Commissione UE, al quale ora dovrà fare seguito il parere definitivo del Consiglio UE, il Governo ha annunciato che non intende(rebbe) applicare la clausola di salvaguardia prevista dal citato comma 632 e che a tal fine sta valutando le possibili alternative per colmare l'"ammanco" finanziario determinato dalla bocciatura del reverse charge per le cessioni di beni alla GDO. ■

### IL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO E ORDINARIO

La dichiarazione in esame, utile, per riepilogare l'operato del sostituto di imposta nel corso del 2014, si compone di due modelli: il **770 Semplificato e il 770 Ordinario**.
Partendo dall'inquadramento degli aspetti generali (soggetti interessati ed esclusi, modalità e termini di presentazione della dichiarazione, ecc.) il testo si sviluppa in due distinte sezioni, in cui vengono analizzati i due modelli:

- ✓ Semplificato: per i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2014, nonché per i dati contributivi ed assicurativi relativi ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente o assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento e ritenute operate sui bonifici;
- ✓ Ordinario: per i dati riguardanti le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La trattazione del Mod. 770/2015 comprende l'esame della normativa relativa ai singoli quadri e delle modalità di compilazione.
Particolare attenzione è posta all'analisi dei prospetti ST ed SX, di cui si propongono anche esempi pratici di compilazione e, con riferimento al modello 770 Ordinario, ai quadri SI ed SK, di frequente utilizzo.
A completamento dei commenti teorici, vengono prospettati esempi, tabelle e schemi riassunti, d'ausilio al lettore per la comprensione delle tematiche trattate.

**Cod. 06FX789 – € 30,00** (Iva inclusa)
Disponibile su **SHOP.SEAC.IT**
anche in formato **eBook**


**RIPRODUZIONE VIETATA**